

Codice civile
TITOLO III
Del lavoro autonomo
Capo I
Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

2222. Contratto d'opera.

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [\[c.c. 2225\]](#) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [\[c.c. 1655\]](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'[art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2223. Prestazione della materia.

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [\[c.c. 1470, 1658\]](#).

2224. Esecuzione dell'opera.

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [\[c.c. 1662\]](#) dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [\[c.c. 1454\]](#).

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [\[c.c. 1373, 2227\]](#), salvo il diritto al risarcimento dei danni [\[c.c. 1218\]](#).

2225. Corrispettivo.

Il corrispettivo [\[c.c. 2222\]](#), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [\[c.c. 1657\]](#) in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [\[c.c. 1709, 1755, 2233\]](#).

2226. Difformità e vizi dell'opera.

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [\[c.c. 1578\]](#), se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [\[c.c. 1512, 1665, 1745\]](#).

Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti [\[c.c. 1490, 1667\]](#) al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta [\[c.c. 1495, 2964\]](#). L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati *dall'articolo 1668 [c.c. 2946]*.

2227. Recesso unilaterale dal contratto.

Il committente può recedere dal contratto *[c.c. 1373, 2224]*, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno *[c.c. 1372, 1671, 2237]*.

2228. Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti *[c.c. 1464]*, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta *[c.c. 1672, 2231, 2237]*.

Capo II

Delle professioni intellettuali

2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali *[c.c. 2068, 2956, n. 2]* per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi *[c.c. 2061]*.

2230. Prestazione d'opera intellettuale.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ⁽¹⁾.

2231. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione *[c.c. 2034]*.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso *[c.c. 2399]*, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto *[c.c. 1672, 2228, 2237]*.

2232. Esecuzione dell'opera.

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto *[c.c. 1176]*. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità *[c.c. 1228]*, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione *[c.c. 1717]*.

2233. Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [\[c.c. 1657, 1709, 1755, 2225\]](#) ⁽¹⁾.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli [\[c.c. 1418\]](#), se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con [R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721](#) e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](#). Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'[art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La Corte costituzionale, con [sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento [all'articolo 24, comma secondo, Cost.](#), [all'articolo 3, comma primo, Cost.](#) e [all'articolo 101, comma secondo, Cost.](#)

⁽²⁾ Comma così sostituito dall'[art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.».

2234. Spese e acconti.

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

2235. Divieto di ritenzione.

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [\[c.c. 2961\]](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'[art. 66, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578](#), sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore e le relative norme di attuazione approvate con il [R.D. 22 gennaio 1934, n. 37](#).

2236. Responsabilità del prestatore d'opera.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [\[c.c. 1176, 2104\]](#).

2237. Recesso.

Il cliente può recedere dal contratto [\[c.c. 1373\]](#), rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [\[c.c. 1671, 2227, 2231\]](#).

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [\[c.c. 1672, 2228\]](#).

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 25](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento [all'art. 3 Cost.](#)

2238. Rinvio.

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [\[c.c. 2082\]](#), si applicano anche le disposizioni del titolo II ⁽¹⁾.

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

⁽¹⁾ Vedi la [L. 23 novembre 1939, n. 1815](#), sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.